{mosimage} Il decreto del Ministero della Giustizia 26/9/2007 (G.U. n. 235 del 9/10(2007) consente al procuratore della Repubblica di stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino funzioni di P.M. solo presso la sede principale del Tribunale o presso una o più sezioni distaccate, o presso la sede principale e e una o più sezioni distaccate. In questi casi l'incompatibilità per i vice procuratori onorari che esercitino la professione di avvocato (ovviamente part-time) è limitata all'ufficio o agli uffici in cui svolgono le funzioni. NIENTE DA DIRE: E' INNOVAZIONE GIUSTA NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DELLE INCOMPATIBILITA' IRRAGIONEVOLI.